



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.10.2024

Info/166.24/DL AMBIENTE: modifiche al Dlgs 152/06 e semplificazione del ruolo RT e LG

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 - PUBBLICATO DL AMBIENTE
TRA LE MODIFICHE LA SEMPLIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI LEGALE
RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE TECNICO DELL'ANGA**

Nell'intento di introdurre misure volte a superare alcune delle criticità procedurali attualmente esistenti sul versante della normativa ambientale, e disposizioni rilevanti per la transizione ecologica è stato pubblicato in GU il DL 17 ottobre 2024, n. 153 recante *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifica di siti contaminati e dissesto idrogeologico”* .

Il provvedimento si compone di 12 articoli e, tra le novità di maggior interesse per il settore rappresentato, si segnalano le disposizioni che apportano modifiche al D.lgs. n. 152/2006 e interessano, in particolare, la disciplina del Responsabile tecnico e Legale Rappresentante la composizione dell'Albo Gestori Ambientali, la verifica di assoggettabilità a VIA, e gli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani.

In primis vogliamo informare della **notevole semplificazione riguardo alla complessa e discussa disciplina del ruolo di responsabile tecnico svolto dal Legale Rappresentante**, in linea con quanto più volte sostenuto dall'AMIS anche con note formali indirizzate all'Albo Gestori Ambientali.

Più nello specifico:

ALBO GESTORI AMBIENTALI e RESPONSABILE TECNICO (RT)

- Al **punto 3** dell'art. 4, comma 2, del DL 153/2024, **la norma apporta una aggiunta all'art. 212, comma 16 del Dlgs 152/06 stabilendo che il legale rappresentante dell'impresa può assumere la qualifica di RT per l'impresa medesima a condizione che sia stato legale rappresentante e abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico per almeno 5 anni consecutivi nella stessa impresa.**

In pratica, è prevista la possibilità, per il responsabile legale dell'impresa, di ricoprire anche il ruolo di responsabile tecnico (RT), a condizione che abbia ricoperto tale posizione per

almeno 5 anni, e, non prevedendosi nella norma principale (Dlgs 152/06) la necessità di ulteriori oneri, si eviterebbero così inutili aggravii economici per le aziende, soprattutto le PMI. (Si rammenta che nella precedente disciplina, che era lasciata alle decisioni del Comitato Nazionale dell'Albo, proprio nella delibera 6/2017 si prevedeva che potesse essere dispensato dalle verifiche per il Responsabile Tecnico (RT) il legale rappresentante che, al momento della domanda di dispensa, sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei sedici anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione)

- Ai **punti 1 e 2** l'aumento di due unità della composizione del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali e stabilendo che di questi uno sarà riservato alle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasporti e uno a quelle dei gestori dei rifiuti;

MANUTENZIONE VERDE

L'art. 4 "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare*" contiene, al **comma 2 lett. b)** l'inserimento, tra le attività che producono rifiuti assimilati per legge ai rifiuti urbani, indicate nell'allegato L-*quinquies* alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, quelle "*di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato*".

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

L'art. 1 "*Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*", al comma 1, lett. b) contiene:

- **1. punto 2: sostituzione del comma 6 e introduzione di un nuovo comma 6-bis all'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006**

Le modifiche **introdotte ridisegnano parzialmente il procedimento di verifica** di assoggettabilità a VIA (screening). Con la sostituzione dell'attuale comma 6 e l'introduzione di un nuovo comma 6-bis, si prevede rispettivamente:

* **nuova comma 6:** scaduti i termini per le osservazioni del pubblico l'Autorità competente entro 15 giorni può chiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto a VIA. Il proponente deve fornirli entro 30 giorni. La mancata risposta produce come effetto il respingimento della domanda e l'archiviazione del procedimento;

* **nuovo comma 6-bis:** l'aumento dei tempi di chiusura del procedimento. Rispetto agli attuali 45 giorni, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla chiusura della consultazione del pubblico. Il termine è di 45 giorni se sono stati chiesti i chiarimenti di cui al precedente comma 6. In casi eccezionali, come già prevede la disciplina ci può essere una proroga di massimo 20 giorni per il rilascio del provvedimento finale.

- **2. punto 4: modifica al comma 10 dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006**
La disposizione introduce una novità rispetto alla disciplina attuale **fissando la durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA** attualmente non specificata. Viene

stabilito che, analogamente a quanto già previsto per il provvedimento di Via, anche quello di verifica di assoggettabilità a **Via ha l'efficacia indicata nel provvedimento, comunque non inferiore a 5 anni.**

BONIFICA

L'art. 6 "*Misure urgenti in materia di bonifiche*" prevede che, per quanto riguarda gli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei **siti orfani** che:

- il piano di caratterizzazione è concordato con l'ARPA che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini nei tempi richiamati da parte dell'ARPA, il piano di caratterizzazione è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
- i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.

Infine il provvedimento interviene anche in materia di dissesto idrogeologico e disposizioni per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si ricorda che si tratta di un decreto legge che dovrà entro 60 giorni essere convertito in legge e pertanto rimandiamo a successive comunicazioni per l'aggiornamento in merito anche all'iter di conversione del DL 153/2024, che si riporta in allegato alla presente.